



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

ORDINANZA N° 19

IL SINDACO

Premesso che la pianta Ambrosia è molto diffusa nel Comune di Vittuone così come nel territorio di competenza dell'ASL di Milano 1;

Considerato che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotoatorie e gli spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota A.S.L. del 21.05.2014 prot. 42281 con la quale è stata trasmessa la relazione predisposta dall'U.O.C. del Dipartimento di Prevenzione in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Vista la nota A.S.L. del 23.05.2014 prot.n. 43073 in merito alla prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia in Lombardia in cui, in particolare, sono indicati i metodi che si possono adottare per il



COMUNE DI VITUONE

(Provincia di Milano)

contenimento dell'Ambrosia Artemisifolia, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota regionale trasmessa alle A.S.L. con prot. n. H1.2014.0017535 del 12.05.2014;

Visto il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti gli art. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

Vista la Delibera G.C. n. 61 del 24.05.2012;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);

ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;

agli Amministratori di condominio;

ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;

al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;

al Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;

al Responsabile della SOCIETA' F.S. S.p.A. - Zona Nord/Ovest;

Al Responsabile Ferrovie Nord Milano;

Ai Responsabili di CAP HOLDING spa e Amiacque srl:

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità prot. n. H1.2014.0017535 del 12.05.2014;
3. di **effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I sfalcio** ultima settimana di luglio
 - **II sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto
4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità prot. n. H1.2014.0017535 del 12.05.2014, secondo le seguenti specifiche:



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

- **In ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- **In ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento.

INVITA

la cittadinanza a:

1. eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia.

AVVERTE

Che, ai sensi della Delibera G.C. n. 61 del 24.05.2012, chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 fatta salva la possibilità di applicare la sanzione penale ai sensi dell'art. 650 C.P.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

Gli Ufficiali di Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Vittuone, lì 9 luglio 2014



IL SINDACO
Dott. Fabrizio Bagini